

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CESENA E L'UNIONE DEI COMUNI

“VALLE DEL SAVIO” PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO

POLITICHE EUROPEE.

L'anno duemilaquindici, il giorno tre del mese di settembre,

3 settembre 2015

in Cesena nella Sede dell'Unione dei Comuni “Valle del Savio”.

SCRITTURA PRIVATA IN MODALITA' ELETTRONICA

TRA

- BATTISTINI CARLO, nato a Forlì (FC) il 17 marzo 1960, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Vice Sindaco pro-tempore delegato ai rapporti con l'Unione del **COMUNE DI CESENA** (codice fiscale: 00143280402), con sede in Cesena (FC), Piazza del Popolo n. 10, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 28 maggio 2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

- LUCCHI PAOLO, nato a Cesena (FC) il 1 ottobre 1964, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL SAVIO”** (codice fiscale: 90070700407), con sede in Cesena (FC), Piazza del Popolo n. 10, in esecuzione della deliberazione di Consiglio n.12 del 18 maggio 2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO che:

- con Atto racc. N° 421/2014, è stata costituita l'Unione dei Comuni “Valle Savio” tra i comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto;
- l'Unione è dotata di personalità giuridica, ha potestà regolamentare per

la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni; ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni;

- l'Unione ha autonomia finanziaria, redige il proprio bilancio di previsione e svolge tutte le attività contabili, economiche e patrimoniali proprie di un Ente Locale;

- l'Unione ritiene opportuno affidare l'attività di consulenza e progettazione in ambito europeo, nonché le attività correlate, al Comune di Cesena, al fine di ottimizzare le risorse disponibili, razionalizzare e contenere le spese di gestione, specializzare le professionalità esistenti;

- la suddetta attività riveste un ruolo fondamentale e sempre più delicato all'interno degli Enti, tale da richiedere la disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato e che si dedichi in maniera esclusiva alla materia di competenza;

- i contraenti hanno valutato l'opportunità di gestione della predetta attività con la forma della gestione associata tra Unione e Comune di Cesena (prevista dall'art. 30, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000), mediante la costituzione di uffici comuni;

- si ritiene, nell'ambito del nuovo contesto istituzionale di riferimento, improntare la gestione delle attività e delle funzioni ad una razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane e strumentali, senza ricorrere a nuove assunzioni, mediante l'approvazione di un accordo convenzionale;

- con delibera di Consiglio dell'Unione Valle Savio n. 12 del 18/05/2015 è

stata approvata la convenzione tra l'Unione stessa ed il Comune di

Cesena per la gestione del Servizio Politiche Europee;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 28/05/2015 il Comune di

Cesena ha approvato il medesimo schema di convenzione

convalidandolo per la sottoscrizione;

ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente

atto le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente

Convenzione e come tali vengono riconosciute dalle parti.

Art. 2 – Oggetto

1. La presente convenzione disciplina la gestione associata del Servizio

Politiche Europee, come meglio dettagliato al successivo art. 4 tra il Comune

di Cesena e l'Unione Valle Savio, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n.

267/2000, mediante la costituzione di un ufficio comune che operi in nome e

per conto degli Enti aderenti.

2. L'Ufficio Associato è privo di personalità giuridica, non ha propria

amministrazione e pertanto si configura dotato unicamente di autonomia

operativa e funzionale nei confronti dei propri associati.

Art. 3 – Finalità

1. La gestione associata è finalizzata all'approntamento di strategie

coordinate e strutturate nell'ambito territoriale di riferimento, perseguendo

l'obiettivo di realizzare economie di spesa, specializzare le risorse disponibili,

garantire in modo uniforme l'imparzialità, la trasparenza ed il buon

andamento dell'azione amministrativa nell'ambito degli Enti associati.

Art. 4 – Funzioni

1. L'ufficio associato svolge le attività di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- consulenza finalizzata ad una ricerca e programmazione strategica dei finanziamenti europei attraverso l'individuazione dei programmi comunitari di interesse;
- verifica dei bandi di gara e delle fonti di finanziamento disponibili per i progetti di prioritario interesse identificati dall'Ente Unione e dai singoli enti facenti parte della stessa;
- assistenza nella ricerca dei partner necessari per la costituzione di partenariati internazionali, finalizzati alla presentazione congiunta del progetto;
- promozione ed organizzazione di attività di formazione, informazione, comunicazione e sensibilizzazione interne (uffici comunali) ed esterne (enti di categoria, imprese, enti di formazione, cittadinanza ecc.);
- azione congiunta di *lobbying* a livello regionale (in particolare per i finanziamenti a valere sui fondi strutturali europei), nazionale ed europeo.

2. Per quanto attiene in specifico i progetti di interesse trasversale e facenti direttamente riferimento all'Unione, il Servizio provvederà all'intera gestione dell'intervento sviluppando perciò le seguenti attività:

- analisi dei bandi di gara e delle fonti di finanziamento;
- redazione ed invio della proposta di progetto all'ente finanziatore;
- coordinamento con i referenti dei settori coinvolti nel progetto, al

fine di garantire funzionalità alla gestione del progetto stesso;

- assistenza nella gestione complessiva delle attività previste durante tutto l'arco temporale di durata del progetto finanziato;
- rendicontazione finanziaria periodica e finale (e gestione di eventuali successivi controlli da parte della Commissione Europea) dei progetti finanziati in raccordo con i settori di Staff.

3. Le attività di cui al precedente comma potranno essere svolte anche rispetto a progetti di interesse locale (riguardanti uno o più comuni dell'Unione), tenendo conto comunque del piano di programmazione assunto dalla Giunta dell'Unione e sulla base delle effettive potenzialità del servizio per il cui sviluppo si rimanda al relativo piano organizzativo.

4. Le predette attività vengono svolte in coerenza con le procedure amministrative proprie dell'ente che eroga le prestazioni di servizio, utilizzando di norma le strutture e i locali di normale svolgimento dei servizi.

Art. 5 – Durata

1. La presente convenzione sarà attivata nei termini previsti dal progetto organizzativo approvato dalle Giunte degli Enti interessati ed ha durata indeterminata salvo quanto previsto dall'art. 10.

Art. 6 – Dotazione di personale e risorse strumentali

1. Per l'esercizio delle attività precedentemente individuate il Servizio si avvarrà:

a) del personale, comandato, distaccato o trasferito dai Comuni facenti parte dell'Unione, presso l'Unione stessa, per la gestione dei servizi associati;

b) del personale facente parte della dotazione organica assegnata al relativo

Servizio del Comune di Cesena.

c) di collaboratori o tirocinanti coinvolti in specifici progetti del Settore.

2. Il Servizio si avvarrà inoltre delle risorse strumentali messe a disposizione dal Comune di Cesena o dall'Unione, unitamente a software gestionali ed altra attrezzatura d'ufficio.

Art. 7 – Ente capofila

1. Il Comune di Cesena è individuato quale Ente capofila ai fini della gestione associata dei servizi.

2. La sede del servizio è stabilita presso il Comune di Cesena. Possono essere individuate e/o mantenute ulteriori sedi distaccate per garantire il presidio sul territorio.

Art. 8 – Direzione e responsabile della struttura

1. La direzione e la responsabilità delle strutture è attribuita al dirigente del rispettivo Settore del Comune di Cesena. Lo stesso potrà delegare, a soggetti facenti parte della dotazione di personale, come indicato nel precedente articolo 6, nel rispetto del profilo professionale posseduto, la competenza allo svolgimento di attività specifiche, all'adozione di atti o di provvedimenti.

Art. 9 – Rapporti finanziari

1. Per l'anno 2015, il piano economico dei costi e il relativo riparto saranno successivamente approvati con specifico atto di Giunta nel rispetto dei criteri definiti nei commi seguenti.

Per gli anni successivi il piano economico preventivo viene redatto entro il 30 aprile dell'anno di riferimento in ragione dei costi rilevati nell'anno

precedente ed in base agli indicatori di attività dei Servizi in oggetto.

2. I costi sostenuti dall'Ufficio Associato (personale, utenze, incarichi professionali, acquisizione di beni e servizi e attrezzature ecc. impiegate unicamente nelle attività di gestione associata), oltre alle quote di ammortamento per beni acquisiti direttamente da parte di ciascun associato, vengono ripartiti fra gli stessi, con applicazione del criterio relativo al numero di abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

ANNO 2015

ENTE	ABITANTI AL 31.12.2014	PERCENTUALE DI RIPARTO
Comune di Cesena	n. 96.885	82,75%
Unione Valle Savio	n. 20.201	17,25%
Comuni di Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto		

3. In ragione dei costi presuntivamente imputabili a ciascun ente, verranno concordati acconti periodici finalizzati al contenimento del conguaglio di fine esercizio.

4. Al termine dell'esercizio finanziario, sulla base della relazione consuntiva approvata con specifico atto dirigenziale, verranno determinate le quote definitive di conguaglio a carico di ogni ente.

5. Possono essere istituite verifiche periodiche sull'andamento della gestione associata di cui alla presente convenzione, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.

6. Il consuntivo delle spese sostenute dall'Ufficio Associato verrà approvato

entro il 31 marzo dell'anno successivo, eventuali conguagli di spesa dovranno essere liquidati entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto.

Art. 10 – Recesso

1. È facoltà delle parti recedere dalla presente convenzione in ogni momento per giusta causa, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata, con preavviso di 6 mesi con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. In caso di recesso di una delle parti, l'Unione dovrà comunque rimborsare al Comune di Cesena, la quota di spese sostenute nel periodo in cui il servizio è stato svolto. Tali spese verranno debitamente rendicontate dal Comune stesso.

Art. 11 – Scioglimento dell'Unione

1. In caso di scioglimento dell'Unione, il patrimonio è ripartito fra gli Enti ancora Associati, in proporzione alle quote versate dagli stessi. Il personale ritornerà nella disponibilità dell'Ente che lo ha messo a disposizione.

Art. 12 – Modifiche alla convenzione

1. La presente convenzione potrà essere modificata in ogni momento, previa adozione di conforme atto deliberativo da parte dei Consigli di tutti gli Enti associati.

Art. 13 – Controversie

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà preliminarmente risolta in via amministrativa.

2. Qualora la controversia non sia composta in via bonaria sarà devoluta alla Autorità giudiziaria competente esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

Art. 14 – Oneri

1. La presente convenzione è sottoposta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della "tariffa parte II" del D.P.R. 26/04/1986, n° 131 con spese di registrazione a carico dell'Unione Valle Savio, ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata sotto la lettera "B" al D.P.R. 26/10/1972, n° 642.

Art. 15- Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra il Comune di Cesena e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché ai rispettivi Statuti, al codice civile e alla normativa vigente.

Art. 16 – Disposizioni finali

1. Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e nel suo insieme e sottoscritto dalle parti con firma digitale in segno di completa accettazione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. La presente convenzione sarà archiviata presso il Servizio Segreteria del Comune di Cesena che provvederà alla conservazione a norma di legge.

Cesena,03/09/2015\n

Sottoscritto digitalmente da
\n\nCarlo Battistini\n\nPaolo Lucchi\n

9